Présidence de la Région Presidenza della Regione

PEI

Allegato.

Réf. n° - Prot. n.

10876/053/2014

V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta

24 maggio 2014

AI SIGNORI SINDACI DEI COMUNI DELLA REGIONE

LORO SEDI

OGGETTO:

Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 25 maggio 2014. Istruzioni per gli uffici elettorali di sezione. Segnalazioni di rettifiche e chiarimenti.

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale dei servizi elettorali, con circolare e-mail n 3/2014 prot. n 0011706, datata 22 maggio 2014, ha fornito alcune precisazioni e rettifiche da apportare al testo delle istruzioni e dei verbali predisposti per le elezioni in oggetto che si trascrivono si seguito:

Pubblicazione n. 4 - Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

- al paragrafo 33, a pag. 25, tra le "persone che possono entrare nella sala della votazione", sono ricompresi anche, al n. 2, "i candidati presentatisi nella circoscrizione elettorale". Tale previsione, peraltro già contenuta nelle analoghe pubblicazioni di istruzioni sia per le elezioni europee che per quelle politiche, deve intendersi circoscritta ai soli candidati che, avvalendosi, ai sensi dell'art. 48, primo comma, terzo periodo del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (applicabile anche alle elezioni europee), della facoltà di votare "in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti", hanno effettivamente votato nella sezione alle cui operazioni possono chiedere di assistere;
- al paragrafo 54 (Apertura della votazione), a pag. 34, alla lettera b), nel riferimento normativo (tra parentesi e in carattere corsivo), per mero refuso, sono stati omessi, dopo "art. 1, comma 1" gli estremi completi della legge in materia di garanzie per la rappresentanza di genere: "legge 22 aprile 2014, n. 65, riportata in pubblicazione a pag. 169;
- al paragrafo 57 (Identificazione degli elettori), a pag. 36, al numero 3), ultimo periodo, la frase: "... elettore deve essere personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio <u>e</u> deve essere stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione ...", deve intendersi sostituita dalla seguente frase: "... elettore deve essere personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio <u>o</u> deve essere stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione ...";
- al paragrafo 100 (Casi di nullità. Schede bianche), al n. 2) (Schede contenenti voti di preferenza nulli), a pag. 68, al rigo sedicesimo e al rigo trentesimo, per mero refuso sono stati omessi i richiami alla pagina, cioè, in entrambi i casi alla <u>pagina 90</u>, dove sono contenute le note al D.P.R. n. 361/1957 in materia di espressione del voto di <u>preferenza</u>;

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile Collectivités locales

Bureau électoral, contrôle des registres de la population, nationalité

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile Enti locali Ufficio elettorale, vigilanza anagrafica e cittadinanza

- al medesimo paragrafo 100, ultimo periodo, a pag. 69, la "Busta" ivi richiamata deve intendersi "Busta **n. 6** (Parl. Eur.) [non Busta **n. 6-D** (Parl. Eur.)];
- al paragrafo 101 (Riepilogo del numero delle schede annullate ...), a pag. 69, ai fini del conteggio del "numero delle schede annullate durante le operazioni di voto (A)", il n. 1: "numero delle schede consegnate agli elettori allontanati dalla cabina (riammessi o meno a votare)", deve intendersi così formulato: 1) numero delle schede consegnate agli elettori allontanati dalla cabina e NON riammessi a votare". Incidentalmente, si soggiunge infatti che del numero degli elettori prima allontanati dalla cabina e poi riammessi al voto si tiene già conto nel numero totale delle schede scrutinate.

Modello n. 15 (PARL. EUR.) - Verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

- al paragrafo 15 (Eventuali proteste e reclami ...), a pag. 21, le parole: "Durante le operazioni di votazione compiute nel giorno di <u>sabato</u> ...", devono intendersi sostituite dalla parole: "Durante le operazioni di votazione compiute nel giorno di <u>domenica</u> ...";

- al paragrafo 20 (Determinazione del numero delle schede autenticate ...), a pag. 27, alla lettera b), il riferimento, in parentesi quadra, al "paragrafo 4" deve intendersi sostituito dal riferimento al "paragrafo 5";

- nell'allegato 2, al paragrafo 37 (Chiusura e suggellatura, per causa di forza maggiore, dell'urna ...), a pag. 61, le parole: "Alle ore 23 del giorno di lunedì 26 maggio 2014 ...", devono intendersi sostituite dalle parole: "Alle ore del giorno di lunedì 26 maggio 2014 ...", cioè lasciando in bianco l'orario in cui il presidente prende atto che le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione non si sono concluse per il verificarsi di una causa di forza maggiore. Al riguardo, come già precisato con circolare ministeriale n. 26 del 16 maggio scorso, lettera p), in fine, il termine per la conclusione delle operazioni di scrutinio, previsto dall'art. 16, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in dodici ore decorrenti dall'inizio delle operazioni di scrutinio stesse, deve considerarsi meramente indicativo poiché gli uffici di sezione sono tenuti a completare le operazioni di competenza, salvo che intervengano cause di forza maggiore.

Si prega di portare a conoscenza dei rispettivi presidenti di seggio i chiarimenti sopra riportati.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si porgono distinti saluti.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (Tiziana VIBERTI)